

- **Contributo integrativo (art. 6):** è dovuto da tutti i professionisti iscritti agli Albi con una previsione, limitatamente agli iscritti alla Cassa, di un contributo minimo che, ordinariamente, viene posto in riscossione tramite M.Av. nell'anno di competenza; eventuali contributi eccedenti i minimi, ovvero l'intera contribuzione per coloro che non sono assoggettati alla previsione della contribuzione minima, devono essere determinati applicando l'aliquota del 4% sull'intero volume d'affari IVA e devono essere versati in autoliquidazione (modello 5). Tra le particolarità, si segnala che sono esonerati dalla previsione di una contribuzione minima:
 - i pensionati di vecchiaia dall'anno solare successivo alla maturazione del trattamento pensionistico i praticanti iscritti alla Cassa;
 - gli avvocati iscritti alla Cassa nei primi cinque anni di iscrizione agli Albi.

Anche in riferimento al contributo integrativo, l'art. 7 del Regolamento ex art. 21 ha introdotto una ulteriore particolarità contributiva rivolta ai professionisti che si iscrivono alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età: per questi, il contributo minimo integrativo è ridotto al 50% per il periodo 6°-9° anno di iscrizione alla Cassa e all'Albo. In sede di autoliquidazione (mod. 5), i professionisti che hanno beneficiato di questa agevolazione dovranno comunque calcolare il 4% del volume d'affari IVA e procedere al versamento dell'eventuale contributo eccedente il minimo effettivamente corrisposto.

Si segnala, infine, che le agevolazioni contributive introdotte dall'art. 7 del Regolamento ex art. 21 si applicano senza tener conto del requisito anagrafico (decorrenza iscrizione Cassa anteriore al 35° anno di età) a tutti i professionisti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento ex art. 21 stesso (21/08/2014), risultavano iscritti all'Albo ma non alla Cassa, con l'unica eccezione prevista per i pensionati di vecchiaia o anzianità di altri Enti (art. 9, comma 7, del Regolamento ex art. 21).

Dal punto di vista contabile, si ricorda che la rideterminazione dei contributi minimi soggettivo e integrativo 2014 resasi necessaria per effetto delle modifiche introdotte con l'entrata in vigore del Regolamento ex art. 21, ha comportato, per n. 43.205 professionisti, la rilevazione di somme corrisposte in misura maggiore rispetto a quella ricalcolata, per un importo complessivo di € 42.304.470,86. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11/9/2014, in considerazione dell'eccezionalità della situazione venutasi a creare, ha disposto che le somme pagate in eccesso a titolo di contributi minimi 2014 per effetto di quanto sopra esposto, venissero utilizzate in sede di autoliquidazione dei contributi dovuti per il medesimo anno 2014 (mod. 5/2015); qualora la somma a credito fosse risultata superiore a quanto dovuto in autoliquidazione, la parte non utilizzata dovrà essere considerata quale acconto sui contributi minimi 2016.

Il meccanismo di spostamento dell'accertamento del 50% del contributo minimo soggettivo al momento dell'autoliquidazione previsto per i primi 8 anni di iscrizione Cassa/Albo per coloro che dichiarino un reddito superiore a € 10.300,00, comporta una lievitazione in termini contabili dell'accertamento del contributo soggettivo connesso al mod. 5/2015 (circa € 36.700.000,00 corrispondenti a circa il 7,40% dell'accertamento riferito al mod. 5/2014) al quale, tuttavia, non corrisponderà un analogo aumento degli incassi dell'esercizio, in quanto condizionati dalla compensazione con le maggiori somme versate a titolo di contributi minimi 2014 dai professionisti sopra ricordati.

Si riporta, quindi, il consueto prospetto illustrativo del numero dei professionisti che risultano aver inviato le dichiarazioni alla Cassa entro il 31 dicembre di ciascun anno:

mod. 5	n. mod. 5	inviati entro	incremento	incr. %
2003	126.773	Inviati entro il 31/12/2003		
2004	133.480	Inviati entro il 31/12/2004	6.707	5,29%
2005	140.061	Inviati entro il 31/12/2005	6.581	4,93%
2006	148.315	Inviati entro il 31/12/2006	8.254	5,89%
2007	158.552	Inviati entro il 31/12/2007	10.237	6,90%
2008	173.975	Inviati entro il 31/12/2008	15.423	9,73%
2009	176.059	Inviati entro il 31/12/2009	2.084	1,20%
2010	194.267	Inviati entro il 31/12/2010	18.208	10,34%
2011	200.656	Inviati entro il 31/12/2011	6.389	3,29%
2012	203.565	Inviati entro il 31/12/2012	2.909	1,45%
2013	214.121	Inviati entro il 31/12/2013	10.556	5,19%
2014	217.420	Inviati entro il 31/12/2014	3.299	1,54%
2015	221.033	Inviati entro il 31/12/2015	3.618	1,66%

In ragione del perdurare della contingenza economica che interessa il nostro Paese, si ritiene utile proporre un'ulteriore tabella nella quale si evidenzia il numero dei professionisti che non hanno prodotto alcun reddito negli anni esaminati o che hanno dichiarato un reddito inferiore a € 10.300,00, nonché il reddito e il volume d'affari IVA medi, calcolati sulla base dei professionisti che hanno dichiarato il reddito e/o il volume d'affari IVA maggiori di zero:

Mod. 5	Totale n. professionisti che hanno inviato il mod. 5	Di cui:		Reddito medio (calcolato sui professionisti con dati reddituali maggiori di zero)	volume IVA medio (calcolato sui professionisti con dati reddituali maggiori di zero)
		con dati reddituali dichiarati pari a zero	con redditi inferiori a Euro 10.300,00 ma maggiori di zero		
2010	204.713	31.651	47.169	43.865,06	66.700,51
2011	211.676	31.587	49.231	42.677,12	64.235,03
2012	216.018	30.475	48.730	42.871,63	64.582,24
2013	217.486	27.262	50.992	42.833,44	64.108,07
2014	220.187	25.567	54.219	41.264,91	63.991,44
2015	221.243	15.328	58.508	39.565,88	60.639,26

L'ammontare complessivo dell'accertamento dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2014 (mod. 5/2015), calcolato sulla base delle dichiarazioni pervenute, è pari a Euro 950.703.702,48 e risente positivamente, come già illustrato, di uno spostamento dell'accertamento di parte del contributo minimo soggettivo nell'autoliquidazione. Dell'importo complessivo di Euro 950.703.702,48, Euro 525.964.995,49 si riferiscono al contributo soggettivo di base e Euro 424.738.706,99 al contributo integrativo; i professionisti risultati obbligati al versamento di contributi in autoliquidazione, sono risultati n. 117.672 con riferimento al contributo soggettivo e n. 169.516 con riferimento al contributo integrativo.

Al fine di illustrare la tendenza dell'accertamento dei contributi dovuti in autoliquidazione, si ritiene utile esporne l'andamento dall'anno 2008 (mod. 5/2009) in poi:

CONSUNTIVO 2015 - AUTOLIQUIDAZIONE				
anno di riferimento	causale autoliquidazione	importo	incremento % annuo (per causale)	incremento % annuo assoluto
2008	Soggettivo	477.954.952,66	26,42%	
2008	Integrativo	186.033.852,47	6,35%	20,07%
2009	Soggettivo	531.357.477,57	11,17%	
2009	Integrativo	186.773.523,09	0,40%	8,15%
2010	Soggettivo di base	459.429.710,00	-13,54%	
2010	Integrativo	402.291.163,49	115,39%	23,81%
2010	Sogg. Modulare Obbl.	27.414.384,68	100,00%	
2011	Soggettivo di base	452.079.788,33	-1,60%	
2011	Integrativo	405.420.713,50	0,78%	-1,04%
2011	Sogg. Modulare Obbl.	27.144.509,17	-0,98%	
2012	Soggettivo di base	468.700.407,42	3,68%	
2012	Integrativo	410.309.905,27	1,21%	5,16%
2012	Sogg. Modulare Obbl.	27.976.190,15	3,06%	
2013	Soggettivo di base	485.721.276,58	3,63%	
2013	Integrativo	415.551.774,90	1,28%	5,08%
2014	Soggettivo di base	525.964.995,49	8,29%	
2014	Integrativo	424.738.706,99	2,21%	5,48%

Sul fronte degli incassi, l'anno 2015, l'invio telematico del mod. 5/2015, relativi all'autoliquidazione redditi 2014, rendicontati dalla Banca cassiera, ammontano complessivamente a circa € 709 mln., di cui circa € 383 mln. a titolo di contributo soggettivo, € 326 mln. a titolo di contributo integrativo.

Gli incassi indicati sono solo quelli di competenza dell'esercizio contabile 2014 e non comprendono la parte dei versamenti eseguiti a fine dicembre 2014 che, per motivi contabili, risultano di competenza dell'esercizio 2016.

Si precisa che in sede di bilancio consuntivo 2014 fu accertato il fondo per i crediti derivati dalla rideterminazione dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, conseguenza dell'entrata in vigore ad agosto 2014 del nuovo regolamento di attuazione dell'art. 21, Legge 247/2012. Tale fondo fu accertato in € 42.304.470,86.

Come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 settembre 2014, in sede di autodichiarazione mod 5/2015, la parte rilevante del fondo, circa 30 mln, è stata utilizzata a compensazione dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2014, circa 23 mln. per contributo soggettivo e circa 7 mln. per contributo integrativo.

Al 31/12/2015, vista le compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2015, il fondo si riduceva ad € 10.141.720,79, di cui, all'inizio del corrente anno 2016, circa 9,4 mln di euro sono stati compensati con la contribuzione minima 2016.

Contributo modulare volontario

I versamenti che pervengono alla Cassa a titolo di contributo modulare volontario, a termini regolamentari, possono confluire nello specifico fondo soltanto per i professionisti che risultino in regola con il pagamento dei contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione per il medesimo anno. Ne consegue che, dopo la prima registrazione contabile degli incassi affluiti a tale titolo, il Servizio accertamenti Contributivi e Dichiarativi, a seguito delle verifiche effettuate, può:

- certificare l'accantonamento;
- imputare il versamento affluito ai contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione insoluti;
- rimborsare quanto incassato nei casi di ritardato versamento o per altre specifiche situazioni (es. rimborso ex art. 22, revoca dell'iscrizione ecc.).

Il “fondo nominale individuale” maturato a seguito degli eventuali accantonamenti annuali regolarmente capitalizzati, è regolarmente visibile a ciascun professionista mediante l'accesso alla sezione “Accessi Riservati” disponibile nel sito istituzionale della Cassa.

Per quanto riguarda i dati contabili connessi al fondo modulare volontario, invece, si segnala che, nel corso dell'esercizio 2015, sono affluiti alla Cassa versamenti per complessivi Euro 4.770.240,49, sono stati rimborsati € 37.025,22 per irregolarità diverse (al netto delle compensazioni con i contributi obbligatori risultati non pagati in sede di verifica) e € 515,00 a titolo di rimborso ex art. 22. Sempre nel corso dell'esercizio in esame, inoltre, sono state liquidate quote di pensione modulare a favore di n. 136 professionisti (montante complessivo utilizzato Euro 196.629,49).

Le operazioni necessarie alla certificazione dei versamenti affluiti e, quindi, all'effettivo accantonamento al fondo nominale individuale, sono sostanzialmente state già state effettuate con riferimento agli incassi connessi fino al mod. 5/2014 mentre, con riferimento al mod. 5/2015, l'ufficio ha avviato le necessarie procedure di verifica per le relative certificazioni e per le eventuali operazioni di imputazione (totale o parziale) dei versamenti affluiti, agli eventuali contributi obbligatori risultati insoluti. Come già accennato, infatti, si ricorda che l'effettivo accantonamento al fondo è possibile solo a condizione dell'integrale pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, inoltre, l'ufficio ha provveduto alla capitalizzazione dei versamenti affluiti con riferimento ai modelli 5/2011, 5/2012, 5/2013 e 5/2014. A tal proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 aprile 2013, ha individuato i criteri da seguire per la capitalizzazione annuale mentre e, con delibera del 17/12/2015, ha fissato i tassi di capitalizzazione da applicare ai versamenti connessi ai vari modelli 5.

Nel ricordare che il diritto alla capitalizzazione compete ai soli professionisti che, alla data del 31 dicembre 2015, non risultavano aver maturato il diritto alla quota di pensione modulare, si riporta, di seguito, un prospetto illustrativo della situazione del fondo al 31 dicembre 2015:

MODULARE VOLONTARIO - consuntivo 2015			
Dato di consuntivo 2014		16.812.449,28	
di cui	quota capitale riferita al mod. 5/2011	4.090.927,58	
	quota capitale riferita al mod. 5/2012	4.408.416,54	
	quota capitale riferita al mod. 5/2013	3.982.048,50	
	quota capitale riferita al mod. 5/2014	3.569.699,00	
	quota capitalizzazione al 31/12/2014	761.357,66	
Più Incassi 2015 affluiti nel fondo e già certificati		1.139.506,00	
Più Incassi 2015 affluiti nel fondo ma non ancora certificati		3.630.734,49	
Meno: rimborsi eseguiti nel corso del 2015		-37.025,22	
Meno: montanti liquidati nel corso del 2015 per quote pensioni modulari		-196.629,49	
Operazioni di compensazione con i contributi obbligatori		-56.998,79	
Più capitalizzazione al 31/12/2015 (sostituisce la capitalizzazione al 31/12/2014)		1.223.199,33	
Fondo modulare volontario al 31/12/2015		21.753.877,94	
COMPOSIZIONE DEL FONDO			
capitalizzazione al 31/12/2015 (C.d.A. 17 dicembre 2015)			
	quote contributive	capitalizzazione	montante
Mod. 5/2011: coefficiente 1,125163	4.022.676,58	502.684,97	4.525.361,55
Mod. 5/2012: coefficiente 1,0882719	4.335.612,54	382.337,32	4.717.949,86
Mod. 5/2013: coefficiente 1,055446	3.937.852,00	218.224,31	4.156.076,31
Mod. 5/2014: coefficiente 1,026100	4.602.731,00	119.952,73	4.722.683,73
Mod. 5/2015: NON soggetto a capitalizzazione	1.072,00	-	1.072,00
Versamenti dell'esercizio NON ancora certificati	3.630.734,49		3.630.734,49
TOTALE FONDO AL 31/12/2015		21.753.877,94	

Al fine di una completa illustrazione della situazione connessa al fondo modulare volontario, si segnala che i professionisti che risultano aver aderito a questo istituto effettuando versamenti a titolo di contributo modulare volontario sono n. 13.298, di cui n. 11.805 risultano avere accantonamenti al fondo nominale individuale già certificati.

Per quanto riguarda, infine, il fondo di riserva previsto dall'art. 6 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, si ricorda che lo stesso deve essere alimentato dal 10% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa nel medesimo periodo e costituisce la garanzia per il riconoscimento del rendimento annuo minimo agli iscritti (1,5%) previsto dallo stesso art. 6. L'accantonamento al fondo da effettuare al 31/12/2015, quindi, ammonta a € 51.315,74, come da prospetto che segue:

FONDO RISCHIO MODULARE VOLONTARIO	
Accantonamento al 31/12/2014	84.595,30
Accantonamento da fare al 31/12/2015	51.315,74
Totale accantonamento al 31/12/2015	135.911,04

Riscossione tramite ruolo

Si rammenta che in base alle delibere fin qui assunte dalla Cassa in materia di ruolo, si fa ricorso a tale strumento di riscossione per il recupero della contribuzione genericamente non pagata in modo spontaneo nonché delle sanzioni e interessi, ove previsti.

Il ruolo di competenza dell'anno 2015, posto in riscossione per il tramite dell' Equitalia S.p.A. (già Consorzio Nazionale dei Concessionari) nel mese di novembre, ha riguardato recuperi contributivi per n. 13.951 professionisti, per un totale di € 39.468.351,64.

Per quanto riguarda i dati di consuntivo, i versamenti effettuati dagli agenti della riscossione per somme incassate da professionisti sono affluiti in numero di 13.951 e, come di consueto, sono stati analiticamente contabilizzati dagli Uffici in conto dei ruoli di riferimento (di competenza o relativi ad esercizi precedenti) e della causale (contributi, interessi) sulla scorta delle notizie assunte dagli agenti della riscossione tramite il sito di Equitalia SpA (Monitor Enti).

Le somme complessivamente affluite alla Cassa nell'esercizio 2015 a titolo di contributi sono ammontate a circa euro 59.200.000,00, così distinti:

- *incassi ruolo di competenza*: relativamente al ruolo emesso a fine 2015 i primi incassi affluiscono alla Cassa dall'anno 2016;

- *incassi ruoli esercizi precedenti*: a circa € 59.200.000,00 sono invece ammontati gli incassi relativi ad esercizi precedenti.

Le somme complessivamente introitate a titolo di interessi moratori sono ammontate a circa € 1.309.000,00.

Con riferimento ai “crediti residui verso i concessionari”, si fornisce la seguente situazione:

- *residui ruolo di competenza*: al 31 dicembre, atteso che gli incassi sostanziosi del ruolo 2015 hanno avuto luogo a cominciare dall'attuale esercizio 2016, il residuo ammonta a circa € 39.400.000,00.

- *residui ruoli esercizi precedenti*: Anche nell'anno 2015 gli Uffici hanno sottoposto detti crediti alla ormai consueta ricognizione annuale al fine di accertare se e quali di essi presentino ancora, alla luce di eventuali incassi intanto registrati o di eventuali sgravi intanto emessi o di eventuali esiti giudiziari per il caso di crediti in contenzioso o quant'altro, quei caratteri di certezza ed esigibilità necessari per la loro permanenza nelle scritture contabili.

Le attività svolte dagli Uffici hanno riguardato tanto i ruoli ante riforma assistiti dall'anticipazione, quanto i ruoli post riforma al semplice riscosso:

o **crediti residui per ruoli ante riforma**

Relativamente ai crediti verso gli agenti della riscossione, per i ruoli ante riforma (ruoli fino al 1999 compreso) gli stessi sono tutti affidati all'Ufficio del Contenzioso legale per le azioni di recupero.

Si ricorda, infatti, che, oltre alle cause già in essere per procedure fallimentari e quant'altro, con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2008, l'Ente ha trasferito al Servizio Legale n. 98 posizioni (= agenti della riscossione) per il recupero dei crediti tramite decreti ingiuntivi relativi per lo più ai ruoli 1998 emissione novembre e 1999 ordinario del complessivo importo di circa € 21.400.000,00. Nell'anno 2015 gli incassi relativi a tali attività sono ammontati ad euro 3.612.271,03 di quota capitale che, sommati a quelli degli anni precedenti, portano ad una percentuale di incasso di circa il 16% (sul totale decreti ingiuntivi).

Di seguito si espone la situazione al 31 dicembre 2015 dei crediti residui della Cassa per ruoli ante riforma, dove il carico è dato dalla somma per ogni anno sia del ruolo ordinario che suppletivo, mentre i residui sono espressi con riferimento al carico di ogni singolo ruolo:

ruoli	carico	residui
1986	27.257.243,27	6.335,53
1990		77.058,64
1990/s	52.083.128,90	25.776,61
1991	41.174.318,29	219.584,00
1992	51.445.781,18	90.120,19
1993		149.519,04
1993/s	59.096.049,04	13.380,98
1994		357.221,98
1994/s	70.727.018,89	1.470,93
1995	93.877.529,63	1.401,66
1996		12.503,56
1996/s	122.658.513,53	1.951.817,27
1997		1.042.482,75
1997/s	89.174.587,82	373.391,13
1998		3.036.363,45
1998/s	127.971.399,80	3.620.921,73
1999	110.018.356,71	4.471.641,35
totali	845.483.927,06	15.450.990,80

* di cui:

contenzioso	Decreti ingiuntivi	14.913.591,80
	Altre cause	712.945,58

○ **ruoli post riforma (ruoli dal 2000 al 2015)**

Con riferimento ai crediti residui dei ruoli interamente al semplice riscosso, ammontanti, al 31 dicembre 2015 a complessivi € 548.146.000,00 circa, si deve tenere in considerazione quanto segue:

- detti ruoli sono ancora oggi interessati da una quantità significativa di sospensive della riscossione, pari a complessivi € 13.630.000,00 circa;
- con Legge n. 190/2014 è stata convertita la Legge di stabilità 2014 che all'art. 1, commi dal 682 al 688 ha nuovamente prorogato e modificato il termine ultimo per la presentazione, da parte degli agenti della riscossione, delle domande di scarico per inesigibilità riferite ai ruoli affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014. Testualmente *“le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017”*.

Il seguente prospetto rappresenta la situazione, al 31 dicembre 2015, dei crediti della Cassa per ruoli post riforma:

ruoli	carico	residui
2000	162.545.590,29	19.412.011,71
2001	163.862.166,68	7.353.470,76
2002	174.217.149,24	10.743.071,63
2003	171.912.312,28	2.607.252,01
2007	17.523.913,12	7.556.332,49
2008	64.285.436,40	28.419.098,15
2009	59.129.277,32	20.438.927,71
2010	55.036.077,36	25.084.311,43
2011	60.602.052,00	33.976.976,81
2012	150.787.242,84	105.120.156,69
2013	56.637.658,52	35.518.001,05
2014	258.639.794,28	212.837.410,66
2015	39.468.351,64	39.078.507,55
totali	1.434.647.021,97	548.145.528,45
di cui		
Contenzioso		13.968.507,25

Sgravi/Discarichi

E' opportuno rammentare che non tutti gli sgravi/discarichi si concretizzano in una "rettifica di ricavo". Esistono, infatti, sgravi e discarichi che vengono emessi al solo fine di eliminare dai ruoli quei contributi che si è deciso di incassare con altre modalità, come il versamento diretto alla Cassa, o come la trattenuta sui ratei di pensione o sulla contribuzione rimborsabile, e ancora sgravi/discarichi che vengono emessi al fine di dilazionare nel tempo la riscossione (sgravi/ discarichi per rateazione).

Premesso che gli sgravi/discarichi emessi dalla Cassa nell'esercizio 2015 sono ammontati a circa € 12.834.000,00, è interessante notare, in relazione a quanto detto prima, che ben € 5.180.000,00 di questi

sgravi/discarichi sono stati emessi a seguito di versamenti diretti, alla Cassa, di somme a ruolo, che a circa € 2.462.000,00 sono ammontati gli sgravi/discarichi per trattenuta su ratei di pensione e che € 17.000,00 circa di sgravi/discarichi si riferiscono a rateazione di contributi a ruolo. Per quest'ultima tipologia, atteso che per l'intero anno 2015 i professionisti hanno potuto accedere direttamente alle rateazioni di quote iscritte a ruolo direttamente presso l'agente della riscossione, l'importo è rappresentativo dei soli casi particolari deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Rimborsi su sgravi/discarico

Come si dirà anche nel paragrafo successivo, gli agenti della riscossione provvedono, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 112/99 ai rimborsi in favore dei professionisti delle somme eventualmente pagate per ruoli sgravati/discaricati, con rivalsa nei confronti della Cassa.

La Cassa, quindi, effettua tali rimborsi nei soli casi in cui tali agenti non possano provvedervi, vuoi per mancanza di incassi su cui operare con compensazione la trattenuta degli sgravi, vuoi perché gli aventi diritto non procedono all'incasso, presso gli sportelli, nel termine di legge (60 gg.).

In questo secondo caso, in particolare, gli agenti della riscossione devono riversare alla Cassa gli eventuali sgravi non eseguiti, incamerati i quali, la Cassa può procedere ai rimborsi in favore dei professionisti.

Rimborsi su sgravio/discarico effettuati dagli agenti della riscossione

Come già detto nel paragrafo precedente, i rimborsi cui hanno diritto i professionisti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di sgravio/discarico di somme a ruolo già da loro pagate vengono effettuati, di norma, direttamente dagli agenti della riscossione, con rivalsa sulla Cassa.

A seconda che i professionisti abbiano beneficiato di provvedimenti di sgravio afferenti a ruoli ante riforma (ruoli assistiti dall'anticipazione) ovvero di provvedimenti di discarico afferenti a ruoli post riforma (ruoli al semplice riscosso), i recuperi, da parte degli agenti, delle somme da loro rimborsate ai professionisti avvengono con modalità diverse e diverse sono, conseguentemente, le operazioni che gli Uffici sono chiamati a svolgere. Infatti:

- nelle ipotesi di **rimborsi su sgravio (ruoli con anticipazione)**, gli agenti della riscossione recuperano i loro crediti mediante trattenuta, dai versamenti, dei buoni di sgravio trasmessi dalla Cassa, fintantoché ci sia capienza: in tal caso, gli uffici, verificata la correttezza delle trattenute effettuate, si limitano ad assumere le stesse in decurtazione degli incassi. Solo in caso di incapienza, gli agenti della riscossione chiedono alla Cassa il rimborso diretto delle somme già da loro liquidate

ai professionisti, e in tal caso gli Uffici, verificato sempre che vi sia titolo, provvedono, come già detto, ad effettuare i rimborsi richiesti;

- nelle ipotesi di **rimborsi su discarico (ruoli al semplice riscosso)**, invece, gli agenti della riscossione possono recuperare le somme da loro rimborsate ai professionisti con le sole modalità previste dall'art. 26 D. Lgs. 112/99, ossia con richiesta alla Cassa di restituzione, con gli interessi di legge, delle somme anticipate: in tal caso, quindi, gli Uffici ricevono sempre dagli agenti della riscossione delle richieste documentate di rimborso che provvedono a liquidare previa istruttoria di merito. I rimborsi effettuati nell'anno 2015 in numero di 968 quote e iscritti nel conto 4160510001 denominato "discarichi ruoli" sono ammontati, in linea capitale, a € 355.879,78, mentre a € 2.213,51 sono ammontati gli interessi legali, imputati al conto interessi passivi.

Si rammenta che al professionista beneficiario di un rimborso su sgravio va restituita, oltre alla quota capitale, anche la mora qualora da lui pagata: gli interessi moratori restituiti nell'anno 2015 (cfr. conto sopravvenienze. passive) sono ammontati a euro 10.611,65.

Accertamenti di irregolarità contributive e/o dichiarative – procedure sanzionatorie

Le procedure di verifica sulla regolarità dichiarativa e/o contributiva degli avvocati, si articolano nelle consuete due distinte modalità:

- verifiche "orizzontali": si tratta di attività avviata su impulso dell'ufficio in modalità "batch" ed è riferita a un adempimento annuale (dichiarazione o versamenti in autoliquidazione) per l'intera platea degli avvocati; si dividono in "dichiarative" (regolarità nell'invio dei modelli 5) e contributive (regolarità nel pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione);
- verifiche "verticali": si tratta di attività avviate su impulso dell'interessato (domanda di verifica contributiva, domanda di rimborso ecc.) ed ha per oggetto la verifica della regolarità dichiarativa e contributiva per tutti gli anni per i quali il professionista risulta tenuto a tali adempimenti.

Si ricorda che l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21 ha comportato, tra l'altro, la sospensione delle sanzioni sulle irregolarità nel pagamento dei contributi minimi dovuti fino all'anno 2015 incluso (art. 11). Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/11/2014, ha dato disposizione agli uffici di sospendere ogni procedura sanzionatoria in riferimento ai contributi minimi, indicando il 2016 quale primo anno da riassetto alle procedure sanzionatorie previste dal vigente Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni. Per completezza di illustrazione, si ricorda che il citato regolamento delle sanzioni ha previsto, in estrema sintesi, istituti di regolarizzazione

contributiva/dichiarativa da attivare su iniziativa del singolo avvocato e altri da attivare su iniziativa dell'ufficio:

a) istituti da attivare su iniziativa del singolo avvocato:

- a1) Dichiarazione spontanea (già “ravvedimento operoso”) - art. 8, comma 4:** disciplina il caso della rettifica in aumento, con un ritardo superiore a 150 giorni dal termine di scadenza, di una comunicazione precedentemente inviata con dati reddituali non conformi al vero; l'istituto può essere attivato solo se la “dichiarazione spontanea” è inviata dall'interessato prima della formale contestazione della Cassa sulla difformità reddituale ai sensi dell'art. 8, 1° comma. La “Dichiarazione spontanea” deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
- a2) Regolarizzazione spontanea – art. 14:** disciplina il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al punto precedente (rettifica di dichiarazioni non conformi al vero inviate oltre 150 giorni dal termine); l'istituto può essere attivato solo se la relativa domanda è inviata dall'interessato prima della formale contestazione della Cassa ai sensi dell'art. 12 ;

b) istituti da attivare su iniziativa dell'ufficio:

- b1) Accertamenti da Controlli Incrociati – art. 8, commi 1, 2 e 3:** disciplina il caso in cui l'interessato non abbia presentato la “Dichiarazione spontanea” di cui al 4° comma del citato art. 8 e la Cassa abbia rilevato delle difformità tra i dati comunicati all'Anagrafe Tributaria rispetto a quelli in suo possesso; la procedura di accertamento deve essere attivata anche nel caso di dati reddituali comunicati alla Cassa superiori rispetto a quelli dichiarati all'Anagrafe Tributaria;
- b2) Accertamenti irregolarità dichiarative e contributive – artt. 12 e 13:** disciplinano il caso di irregolarità dichiarative e/o contributive non riconducibili al caso di cui al punto precedente e per le quali non risulti già richiesto l'istituto della “Regolarizzazione spontanea”.

Alla condizione di alternatività degli istituti sopra illustrati, il nuovo Regolamento ha aggiunto, per tutti, la necessità di gestire tempi precisi per il pagamento delle somme accertate in forma ridotta. Per gli istituti di cui ai punti “a1)” e “a2)”, infatti, il Regolamento dispone che il pagamento in forma ridotta debba avvenire, rispettivamente, entro 90 ed entro 120 giorni dalla richiesta della Cassa, mentre, per i casi di cui ai punti “b1)” e “b2)”, la possibilità del pagamento in forma ridotta deve essere contenuta, rispettivamente, entro 60 giorni e “... con modalità e termini determinati dalla Cassa;” (art. 12, comma 2, punto

“e”), termini che dovranno essere aggiornati nel caso l'interessato formuli delle osservazioni prima della definizione dell'accertamento, anche se queste non “... escludono l'inadempimento” contestato.

Per quanto riguarda il lavoro svolto nel corso del 2015, si evidenzia che è regolarmente proseguita l'attività di accertamento della regolarità contributiva e dichiarativa che ha riguardato, in particolare, le procedure sanzionatorie relative a ritardati/omessi versamenti dei contributi dovuti in autoliquidazione connessi ai modd. 5/2007 - 05/2011, ai ritardati invii dei modd. 5/2007 - 5/2010 e agli omessi invii dei modd. 5/2007 - 5/2012. L'ufficio ha esaminato e riscontrato n. 8.619 lettere di osservazioni relative alle procedure sanzionatorie avviate dalla Cassa, di cui n. 2.442 con riferimento alle procedure connesse agli omessi/ritardati versamenti in autoliquidazione e n. 6.177 riferite a omessi/ritardati invii dei modelli 5. I professionisti che hanno effettuato pagamenti nell'esercizio 2015 per sanare irregolarità contributive sono stati circa n. 3.200 (per circa € 8.000.000,00) e n. 3.475 per sanzioni connesse agli aspetti dichiarativi (per circa € 450.000,00).

I professionisti che, non avendo aderito al pagamento in oblazione, sono stati iscritti nel ruolo 2015, sono stati n. 2.426 per irregolarità contributive e n. 2.660 per irregolarità dichiarative.

Nei prospetti che seguono vengono illustrati gli importi iscritti a ruolo:

ACCERTAMENTI IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE ISCRITTE A RUOLO			
Anno	Descrizione	Importi	TOTALI
2006	Contributo integrativo	215.630,28	
2006	Contributo soggettivo	527.027,79	
2006	Interesse su contributo integrativo		
2006	Interesse su contributo integrativo	26.524,90	
2006	Interesse su contributo soggettivo		
2006	Interesse su contributo soggettivo	64.962,22	
2006	Sanzione su contributo integrativo	66.972,36	
2006	Sanzione su contributo soggettivo	161.186,50	1.062.304,05
2007	Contributo integrativo	282.296,52	
2007	Contributo soggettivo	541.229,15	
2007	Interesse su contributo integrativo	27.157,12	
2007	Interesse su contributo soggettivo	52.543,75	
2007	Sanzione su contributo Integrativo	86.983,09	
2007	Sanzione su contributo soggettivo	162.300,27	1.152.509,90
2008	Contributo integrativo	211.048,75	
2008	Contributo soggettivo	690.125,93	
2008	Interesse su contributo integrativo	14.366,32	
2008	Interesse su contributo soggettivo	47.525,86	
2008	Sanzione su contributo Integrativo	66.079,65	
2008	Sanzione su contributo soggettivo	207.853,28	1.236.999,79
2009	Contributo integrativo	159.856,69	
2009	Contributo soggettivo	637.045,48	
2009	Interesse su contributo integrativo	6.275,52	
2009	Interesse su contributo soggettivo	25.843,53	
2009	Sanzione su contributo integrativo	49.993,01	
2009	Sanzione su contributo soggettivo	197.704,80	1.076.719,03
2010	Contributo integrativo	1.266.266,78	
2010	Contributo soggettivo	1.634.521,22	
2010	Contributo soggettivo modulare	114.709,98	
2010	Interesse su contributo Integrativo	79.263,04	
2010	Interesse su contributo soggettivo	100.467,33	
2010	Interessi soggettivo modulare	6.307,00	
2010	Sanzione su contributo Integrativo	299.894,12	
2010	Sanzione su contributo soggettivo	380.949,84	
2010	Sanzione su soggettivo modulare	26.647,08	3.909.026,39
TOTALE A RUOLO 2015 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE EURO			8.437.559,16

ACCERTAMENTI IRREGOLARITA' DICHIARATIVE ISCRITTE A RUOLO			
Anno Produzione	Mod. 5	Importi	TOTALI
2006	2007	Sanzione per irregolarità dichiarative	45.043,42
2007	2008	Sanzione per irregolarità dichiarative	54.309,67
2008	2009	Sanzione per irregolarità dichiarative	99.210,96
2009	2010	Sanzione per irregolarità dichiarative	94.005,00
2010	2011	Sanzione per irregolarità dichiarative	663.760,02
2011	2012	Sanzione per irregolarità dichiarative	738.115,68
TOTALE A RUOLO 2015 PER IRREGOLARITA' DICHIARATIVE EURO			1.694.444,75

Nei mesi di novembre e dicembre 2015, infine, sono stati eseguiti i controlli propedeutici all'avvio della procedura sanzionatoria contributiva relativa all'anno 2011 (mod. 5/2012) e al periodo 2004/2010 (modd. 5/2005-5/2011). Il riesame periodico degli anni già oggetto di precedenti verifiche massime, pur risultando estremamente delicato e dispendioso in termini di controlli propedeutici all'avvio della procedura sanzionatoria, è necessario per mantenere la regolarità delle posizioni contributive anche nei riguardi di coloro che, per motivi diversi, si trovino ad aver inviato il relativo mod. 5 dopo la verifica massima già operata dalla Cassa negli anni scorsi. L'invio delle informative connesse alle irregolarità riscontrate avverrà, materialmente, nei mesi di gennaio e febbraio 2016.

Per tutte le procedure sanzionatorie, comunque, l'accertamento definitivo delle stesse determina, contabilmente, la rilevazione del credito limitatamente alle somme aggiuntive (sanzioni e interessi), in quanto gli eventuali contributi risultati non corrisposti sono comunque confluiti nei crediti verso iscritti, già registrati nei competenti bilanci di esercizio. Dal punto di vista contabile, quindi, si ritiene agevole individuare il momento dell'accertamento delle somme aggiuntive riconducendolo all'incasso delle stesse o alla relativa iscrizione a ruolo.

Rimborsi dei contributi

I rimborsi effettuati dal Servizio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi si possono raggruppare in due tipi:

- rimborsi generici: chiesti dagli interessati per somme versate in eccesso o, comunque, non dovute;
- rimborsi ex art. 22: chiesti dagli interessati a seguito di delibera della Giunta Esecutiva, di inefficacia degli anni ai fini pensionistici.

a) Rimborsi generici